Roma 9 gennaio 2019 prot.1/2019

Allegati n.4

Al Segretario Generale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti INL
collegiorevisori@pec.ispettorato.gov.it

Alla Procura Regionale Corte dei Conti Lazio
lazio.procura@corteconticert.it

Per conoscenza Al Ministro per la Funzione Pubblica
segreteria.urspa@funzione pubblica.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
RGS IGOP UFF.VI
gianluca.lagana@mef.gov.it

Al Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it

All'Ispettorato Nazionale
Direzione Centrale Risorse umane, bilancio e affari generali
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it

All'Aran
Ufficio Relazioni Sindacali
relazionisindacali@aranagenzia.it

OGGETTO: Segnalazione illegittimità accordo FUA 2017 contenente criteri di distribuzione "a pioggia" e comportamento antisindacale.

La presente per segnalare il comportamento assunto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'Ispettorato Nazionale con la sottoscrizione dell'Accordo Fua 2017 in data 28/11/2018 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente sub 1).

Premesso che:

1. L'accordo Integrativo Nazionale INL sottoscritto definitivamente il 28/11/2018, in relazione al Fondo di sede, testualmente dispone che *"una quota pari al 25% venga riservata alla Contrattazione di Sede è destinata alle unità di personale che non svolgono attività di vigilanza ispettiva"* precisa inoltre che *"per il calcolo delle quote spettanti verranno prese in considerazione le giornate effettivamente dedicate alla attività amministrativa"*.

   Tale previsione oltre ad essere "singolare" si ritiene essere illegittima ed antisindacale.

   - **Illegittima** perché prevede, sostanzialmente, una distribuzione "a pioggia" del FUA.
   - **Antisindacale** perché indicando in modo così esplicito i criteri per la distribuzione di una quota destinata alla Contrattazione di sede, limita fortemente l'autonomia sindacale.

2. Alcuni Accordi territoriali sono stati sottoscritti (dalla parte datoriale, dalla RSU e dalle OO.SS. Territoriali) assumendo decisioni in piena autonomia sulla quota di loro competenza, in particolare l'Ispettorato Territoriale di Roma in data 17/12/2018 (Cfr. all.2), ha sottoscritto un accordo del seguente tenore: *"QUOTA DEL 25% -Le parti si danno atto che presso l'ITL di Roma non sono stati formalizzati progetti e che seppure fosse legittimo distribuire a pioggia solo sul personale amministrativo il 25% del totale delle risorse disponibili, ciò determinerebbe uno sbilanciamento importante rispetto al personale ispettivo, come evidenziato dalle simulazioni contabili che vengono analizzate al tavolo. Peraltro, proposte diverse, di attribuzione fino ad un terzo ed un mezzo della produttività individuale al solo personale amministrativo, non hanno raggiunto la percentuale necessaria di consensi, stante -comunque- l'alterazione importante degli equilibri a favore dell'una o dell'altra "parte" di personale".*

3. Il Dott. Diana, Direttore Centrale dell'Ispettorato Centrale del Lavoro, in data 20/12/2018 ha comunicato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma: *"che nel testo dell'accordo in oggetto non risulta concordata l'assegnazione della quota del 25% riservata alla contrattazione di sede in evidente contrasto con quanto previsto dall'accordo integrativo del 28.11.2018 che testualmente recita: "Le parti convengono di riservare una quota del 25% alla contrattazione di sede. Tale quota viene destinata al personale che non svolge attività di vigilanza ispettiva". Ciò premesso, al fine di consentire a questa Direzione Centrale di procedere all'assegnazione delle relative somme, è necessario che codesto ufficio proceda alla revisione dell'accordo in parola" (cfr.all.3).*

   Tale provvedimento, a nostro avviso:

   - Lede l'autonomia delle parti (sia della parte pubblica che delle OO.SS.) e pertanto si configura quale **<u>antisindacale</u>**.

- Promana da un **soggetto incompetente** poiché la funzione di controllo è specificamente attribuita all'interno dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Collegio dei Revisori dei Conti.

- Induce all'attuazione di un accordo illegittimo poiché promuove, di fatto, la **distribuzione "a pioggia"** del compenso incentivante. A tal proposito ricordo a me stessa che per distribuzione "a pioggia" s'intende l'erogazione del trattamento accessorio a carico del fondo (cumulativamente o alternativamente):

  - ✓ in assenza di preventiva quantificazione degli obiettivi assegnati ai dipendenti e alle strutture;
  - ✓ in assenza di valutazione effettiva circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  - ✓ in assenza di valutazione del reale apporto individuale o collettivo al raggiungimento degli obiettivi;
  - ✓ in presenza di una valutazione dell'apporto individuale basato su parametri non collegati al merito, ma alla presenza in servizio.

  Tale distribuzione è stata oggetto di censure anche da parte della Corte dei Conti che ne ha configurato risarcimento del danno erariale a carico del Dirigente Responsabile (cfr. all.4 Corte dei Conti, Sezione III giurisd. centrale d'appello, Sent. 301/15 del 20/5/2015).

4. L'immediata conseguenza è che il personale non potrà percepire, a breve, il compenso incentivante se l'accordo sindacale non sarà di gradimento della Direzione Centrale INL.

Premesso quanto sopra si

CHIEDE

A ciascuno per quanto di propria competenza, autorevole intervento al fine di ristabilire le corrette relazioni sindacali ed il pieno rispetto delle norme **entro 5 giorni dal ricevimento della presente** in difetto questa Federazione si vedrà costretta a porre in essere tutte le azioni per la difesa del diritto dei lavoratori.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si colgono cordiali saluti.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)
Claudia Ratti